

COMUNE DI LAGOSANTO
(PROVINCIA DI FERRARA)

Rep. n. 2600

CUP: B19H110000470003

CIG: 36680781B9

Appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione di un polo scolastico -Nido e Materna.-----

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici il giorno 13(tredici) del mese di Giugno, nella
residenza Comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Romeo
Dr. Luciana, Segretario Comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, secondo quanto disposto
dalle norme e dai regolamenti comunali nonché dallo statuto comunale sono
comparsi i signori:-----

a) Bertarelli Geom. Alberto, nato a Lagosanto il 24.01.1953, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Lagosanto, codice fiscale
00370530388, nella sua qualità di responsabile di settore Lavori
Pubblici e Patrimonio, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "Comune";-----

b) Sig. CASADEI BALDELLI FRANCO, nato a MELDOLA (FO) il 03/01/1946 e
residente in RAVENNA (RA) in via R. Serra n° 38/A - CAP 48100, in qualità
di Vice Presidente del C.D.A., con poteri di firma e nominato con atto del
28/06/2010, dell'impresa AR.CO. Lavori soc. coop.Cons. via A. Negrini, 1
48123 -RA, Partita i.v.a. 01468160393, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "appaltatore"; comparenti della cui identità



personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.-----

P R E M E S S O

che con determinazione n. 429 in data 09.12.2011, esecutiva ai sensi di legge si diede l'avvio alla procedura di appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un polo scolastico - Nido e Materna, per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.199.500,00 più € 111.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 3.311.000,00.-----

Che in forza delle vigenti disposizioni gli uffici preposti hanno individuato il sistema di gara. Che si è proceduto alla pubblicazione del bando nelle forme previste dalla vigente normativa. Che la commissione all'uopo nominata ha proceduto all'espletamento della procedura d'asta, il tutto giusto verbale di gara del 01.03.2012 ed ha individuato nella ditta AR.CO. Lavori soc. coop.Cons. via A. Negrini, 1 48123 -RA, Partita i.v.a. 01468160393, l'impresa aggiudicataria dei lavori di che trattasi che ha offerto un ribasso del 1,05% sull'importo a base d'asta di € 3.199.500,00 da cui € 3.165.905,25 più € 111.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 3.277.405,25 oltre all' i.v.a. nella misura di legge. Che il responsabile del procedimento Bertarelli Geom. Alberto ha verificato con esito favorevole la documentazione e le dichiarazioni relative alla Ditta vincitrice così come previsto dalla vigente normativa. Che con determinazione n. 109 del 28.03.2012 ha proceduto ad aggiudicare i lavori in argomento alla ditta



AR.CO. Lavori soc. coop.Cons. via A. Negrini, 1 48123 -RA, Partita
i.v.a. 01468160393,. Che e stata acquisita la certificazione di legge
antimafia.-----

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1. Oggetto del contratto.-----


1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione di un polo scolastico - Nido e Materna, per l'importo
complessivo di € 3.165.905,25 + € 111.500,00 di oneri per la sicurezza,
per un totale di € 3.277.405,25; oltre all' i.v.a. nella misura di legge.
L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto.-----

Art. 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.-----

1. L'appalto viene concesso ed accettato, a corpo e non a misura, sotto
l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti,
che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto gli
allegati: capitolato speciale d'appalto e l'offerta; ed inoltre anche se
non materialmente allegati: a) il capitolato generale d'appalto; b) gli
elaborati grafici progettuali; e) i piani di sicurezza previsti della
legge che le parti dichiarano di ben conoscere.-----

Il tutto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara ed agli
elaborati di gara, ivi comprese le migliorie proposte in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria. L'opera dovrà essere realizzata come da
progetto esecutivo validato.-----

Art. 3. Ammontare del contratto.-----



1. L'importo contrattuale ammonta ad € 3.165.905,25 più € 111.500,00 di oneri per la sicurezza, per un totale di € 3.277.405,25 oltre all' i.v.a. nella misura di legge.-----

Il contratto è stipulato a "corpo".-----

Art. 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.-----

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006.-----


Art. 5. Invariabilità del corrispettivo.-----

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.-----

Art. 6. Pagamenti in acconto.-----

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28.3.1997, n. 79 (convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 maggio 1997, n. 140) non è dovuta alcuna anticipazione.-----

2. Ai sensi dell'art. 53, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 163/06, il corrispettivo dell'appalto sarà costituito in parte dal trasferimento all'appaltatore della proprietà del bene immobile comunale descritto di seguito: ; Scuola Materna in via D. Alighieri 2, nello stato di fatto in cui si trova di consistenza catastale Fg. 19 mapp. 785 sub. 4 cat. A03 cl. 1 cons. 9,5 sup. cat. 252 rendita 377,79, mapp. 785 sub 5 cat. B05 cl.1 cons. 2132 sup.cat. 618 rebdita 1101,09; mapp. 785 sub 6 aree di pertinenza, (denuncia di variazione prot. FE0142265, tipo mappale 135890/2011, documentazione disponibile in atti) la valutazione dell'immobile da cedere è determinato in € 800.000,00 (ottocentomila/00.) L'immobile verrà ceduto in piena proprietà, contestualmente alla consegna



del fabbricato oggetto d'appalto e comunque nei tempi necessari ad assicurare la continuità dell'attività didattica.-----

Con l'impegno dell'Amministrazione Comunale ad avviare il procedimento per la riclassificazione a livello urbanistico del fabbricato e relativa area di pertinenza, dall'attuale Zona G1 in Zona B1, procedimento da concludersi entro il termine di cessione dell'immobile.-----

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori al maturarsi di lavori e giacenze per importi non inferiori ad € 200.000,00 (duecentomila/00). Fino alla concorrenza di € 1.732.905,25 ed il restante ammontare di € 744.500,00 in 5 annualità di pari importo a partire dal bilancio 2013.-----

Le spese tecniche per la Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, poste a carico dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.5 del capitolato di appalto parte amministrativa. Verranno trattenute dalla Stazione appaltante sulle somme dovute all'appaltatore e liquidate ai professionisti incaricati dalla Amministrazione Comunale.-----

Art. 7. Pagamenti a saldo.-----

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.-----




Tre firme manoscritte in nero, disposte verticalmente sulla destra del documento.

Art. 8. Ritardo nei pagamenti.-----

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.----
2. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.-----
3. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141 del Codice degli Appalti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.-----
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.-----

Art. 9. Consegna dei lavori - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Sospensione dei termini.-----

1. La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata dal Direttore Lavori, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione da parte del




Responsabile del Procedimento, dell'intervenuta validazione del progetto esecutivo, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dall'art. 153 del regolamento di esecuzione DPR.207/2010. Comunque non prima della firma del presente contratto.-----

L'inizio dei lavori dovrà avvenire con l'accantieramento entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna degli stessi.-----

2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data con termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.-----

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.-----

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i





maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà del Comune di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.-----

4. Qualora, iniziata la consegna, e facoltà del Comune sospenderla per ragioni non di forza maggiore. La sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall'Art. 129, commi 8, 9 e 10 del Regolamento sui ll.pp., il responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.-----

5. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. La sospensione e la ripresa dei lavori risultano dall'apposito verbale.-----

6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.-----



2. Il predetto certificato assume carattere definitivo dopo l'approvazione da parte del Comune; il silenzio del Comune protrattosi per sei mesi oltre la data di emissione del certificato di collaudo equivale ad approvazione.-----

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima del certificato di collaudo.-----

5. Le garanzie di legge e quelle aggiuntive prestate in sede di offerta tecnico-economica, decorrono dalla data del collaudo.-----

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.-----

Art. 12. Risoluzione del contratto.-----

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di



risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.-----

2. In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.-----

3. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.-----



4. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.-----



5. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.-----

6. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi: a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o il venir meno delle condizioni per la qualificazione dell'impresa all'esecuzione di lavori pubblici di cui al regolamento D.P.R. 25.01.2000 n. 34, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.-----

7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti con la pubblica amministrazione.-----

Art. 13. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.-----

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei



materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.-----

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.-----


3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.-----

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.-----

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.-----

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.-----

Art. 14. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.-----




1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante "polizza assicurativa" numero 2508/96/67335195 in data 21/05/2012 rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI per l'importo di € 163.870,26 determinati in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.-----

Polizza assicurativa numero 1/2508/88/67335225 in data 04/06/2012 rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI per l'importo di € 3.500.000,00 come somma assicurata ed € 500.000,00 come massimale assicurato di cui all'art. 129 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 a favore della SA, nella formula "Contractors all risk", secondo lo schema approvato con D.M. 123/04 che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore.-----

Polizza/e di responsabilità civile professionale numero 2012/03/2139078 in data 06/06/2012 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Ag. Di Ferrara relativamente al/i progettista/i incaricato/i della progettazione esecutiva di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/2006.-----

2. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza Fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richie-



dere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.-----

3. Le garanzie devono essere integrate ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "regolare esecuzione".-----


Art.15. Responsabilità verso terzi e assicurazione.-----

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.-----

Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.-----

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicu-

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct marks: a small 'L' at the top, a large, stylized signature in the middle, and a circular mark with a vertical line at the bottom.

rativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.-----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiusso-
ria.-----

Art. 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.-----


1. Il piano di sicurezza e il operativo di sicurezza forma parte inte-
grante del presente contratto d'appalto, che le parti dichiarano di ben
conoscere. 2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei
lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi
utilizzati.-----

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

Art. 18. Subappalto.-----

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----
2. Previa istanza autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo
118 del Codice degli Appalti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e
alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente
normativa in materia.-----

Art. 19. Cessione del corrispettivo d'appalto.-----

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct marks: a small signature at the top, a larger, more complex signature in the middle, and a large, stylized initial 'Q' at the bottom.

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata nelle forme previste dall'articolo 117 del D.lgs 163/06 .-----

Art. 20. Controversie.-----

In caso di controversie trova applicazione l'articolo 239 e 240 del D.lgs. 163/06 e la normativa del codice civile se ed in quanto applicabile.-----

Art. 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.-----

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e/o di dubbia interpretazione, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.-----

Art. 22. Spese di contratto e trattamento fiscale.-----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria. ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono imponibili all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

Art. 23. Tracciabilità finanziaria.-----

Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 relativa alla normativa antimafia, il concessionario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui il concessionario non adempie a tali obblighi, la stazione appaltante dovrà procedere all'immediata risoluzione del contratto.-----



Ai sensi del Regolamento dei contratti pubblici approvato con il DPR 207/2010, si dichiara che vengono allegati al presente contratto il capitolato speciale d'appalto e l'offerta economica, presentata in sede di gara, quali parti integranti e sostanziali; gli altri documenti presentati in sede di gara sono conservati in atti dalla stazione appaltante.-----

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di n° 18 pagine.-----

Il Comune

COMUNE DI LAGOSANTO
Provincia di Ferrara

Capo Settore LL.PP. e Patrimonio
BERTARELLI Geom. ALBERTO

L'Appaltatore

ARCO **ARCO LAVORI S. C. C.**
Via A. Neghini, 1
48123 RAVENNA
Tel. 0544 453853 - Fax 0544 450337
C.F., P. IVA e Reg. Imp. 01468160393
N. iscr. Albo delle Cooperative: A124237

Il Segretario Comunale rogante

IL SEGRETARIO COMUNALE

Romeo Di. Luciano

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI COMACCHIO
IN DATA 15/06/12 - SERIE 1 -
N° 194.

COMUNE DI LAGOSANTO
Provincia di Ferrara

www.comune.lagosanto.fe.it

E-mail: alberto.bertarelli@comune.lagosanto.fe.it

Ufficio Tecnico Sez. LL.PP.

c.f. – P.i.v.a. 00370530388

Progetto Definitivo per la realizzazione di Scuola Materna ed Asilo Nido
COMUNE DI LAGOSANTO (FE)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1.1
OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera denominata Polo Scolastico 1° starcio NIDO e MATERNA.

L'intervento consiste nella realizzazione di fabbricato da adibirsi a Nido e Scuola Materna in Lagosanto (FE) ed opere di sistemazione delle aree esterne per la sicurezza idraulica del sito, di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 29 del 23.05.2011, esecutiva ai sensi di legge. Compresa la sistemazione delle aree esterne, con viabilità di accesso e parcheggi e la fornitura di arredi, per dare la struttura funzionante.

Ai sensi D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la gara è rivolta ad imprese di costruzione, in forma singola od associate, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dell'opera.

L'esecutore si obbligherà a realizzare quanto indicato nel progetto definitivo posto a base di gara secondo il progetto esecutivo redatto dal soggetto aggiudicatario della procedura di gara ed appositamente validato e approvato dalla SA, il tutto nei termini stabiliti dal relativo cronoprogramma offerto secondo le indicazioni e le prescrizioni della SA.

Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a CORPO.

L'importo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a **Euro 3.311.000,00** (Euro oltre IVA al 10%,

di cui:

a) Per lavori a corpo comprensivo degli oneri per la progettazione esecutiva	€	2.749.500,00
b) Per la sicurezza	€	111.500,00
c) Per lavori a corpo di sistemazione aree esterne, compresa la viabilità di accesso e parcheggi	€	250.000,00
d) Arredi	€	200.000,00
Sommano	€	<u>3.311.000,00</u>

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

N.	D.P.R. 207/2010	Forma e Ammontare dell'Appalto Designazione delle categorie omogenee	in €	%
1	OG1	EDIFICI CIVILE ED INDUSTRIALI categoria prevalente	1.350.024,60	42,20
2	OG11	IMPINTI TECNOLOGICI	463.638,00	14,49
3	OS33	COPERTURE SPECIALI	386.781,00	12,09
4	OS6	FINITURE OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	549.056,40	17,16
		Somma	2.749.500,00	
5	OG3	SISTEMAZIONI ESTERNE	250.000,00	7,81
6	OS3	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI	200.000,00	6,25
		Importo a base d'asta escluse opere per la sicurezza	3.199.500,00	100

Art. 1.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE


Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI - CNR 10004, 10005, 10006, 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

- scavi, sbancamenti, riporti, rinterri e consolidamenti di terreno;
- realizzazione di opere di fondazione ed in elevazione in c.a.;
- realizzazione delle chiusure esterne struttura portante con pareti intelaiate tipo "platform";
- montaggio carpenterie metalliche;
- opere di finitura interna e rivestimenti;
- sistemazione degli spazi esterni ed opere di urbanizzazione;
- realizzazione dell'impianto elettrico, di illuminazione, di emergenza, sicurezza e f.m.;
- realizzazione dell'impianto di fonia e trasmissione dati;
- realizzazione di impianto di TVCC;
- realizzazione di centrale termofrigorifera e di unità di trattamento aria;
- realizzazione di impianto a sonde geotermiche;
- realizzazione di reti di distribuzione aerauliche;
- realizzazione di impianto fognario;
- realizzazione di impianto idrico;
- realizzazione impianto a pannelli fotovoltaici;
- realizzazione di impianto antincendio;
- fornitura ed installazione di arredi per aule, aule tecniche, uffici, servizi, mensa, cucina, dispensa, magazzini ecc.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO





Art. 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPO:

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi.

Art. 2.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato Generale (D.M. 145/2000) anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
 - d) Il Cronoprogramma;
 - f) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 comma 2 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - g) I seguenti elaborati di cui al progetto definitivo approvato con delibera di C.C. n. 29 del 23.05.2011
 - Relazione Geologica e Geotecnica
 - Relazione Geologica
 - Relazione di verifica di assogettabilità alla V.A.S.
 - Relazione Architettonica
 - Relazioni Tecniche delle Strutture
 - Relazione degli Impianti Termici
 - Relazione degli Impianti Elettrici
 - Relazione dei Sistemi Fognari
 - Computo Metrico Estivo e Quadro Economico
 - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi Tecnici
 - Piano Particellare di Esproprio
 - Piano di Sicurezza
 - Zonizzazione acustica – stato attuale e stato di variante
- 01 Planimetria Generale
 - 02 Pianta Piano Terra
 - 03 Pianta Copertura
 - 04 Prospetti
 - 05 Sezioni
 - 06 Pianta Fondazioni
 - 07 Pianta Strutture Portanti Verticali
 - 08 Pianta Solaio Copertura
 - 09 Pianta Schemi Fissaggi a Terra
 - 10 Pianta Corpi Illuminanti
 - 11 Pianta quadri elettrici
 - 12 Pianta Percorsi di esodo

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLE OPERE

voci	tempo massimo/ minimo in giorni naturali e consecutivi
termine massimo inderogabile per la consegna completa del progetto esecutivo a partire dalla data della aggiudicazione definitiva efficace	Max. 90 gg. – Min.30 gg. (quello inferiore offerto in sede di gara)
termine massimo inderogabile entro il quale dovranno essere ultimati i lavori di costruzione sulla base del progetto esecutivo approvato. Il termine sarà calcolato dalla data del verbale consegna lavori conseguente alla approvazione del progetto esecutivo. In caso di tardiva disponibilità dell'area tale termine sarà calcolato dalla data di consegna della disponibilità dell'area.	Max 365 gg. - Min. 300 gg. (quello inferiore offerto in sede di gara)

La consegna dell'area nella quale dovranno essere eseguiti i lavori per la costruzione dell'Immobile sarà effettuata contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo redatto dal soggetto esecutore e già corredato a cura e spese del soggetto aggiudicatario di tutti i pareri accompagnatori necessari.

In particolare dovrà ottenere:

- autorizzazione preventiva per strutture in cemento armato secondo la L.R. n. 19 del 30/10/2008 in quanto trattasi di "edifici di interesse strategico".

Parere favorevole:

- del servizio urbanistica;
- dell' Azienda USL in materia di medicina del lavoro, igiene pubblica e materno infantile;
- esame progetto ai fini dell'ottenimento del C.P.I.;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

Dovrà essere altresì corredato dalla definizione secutiva degli adempimenti previsti dalla L. 46/90 e 10/91 in materia di impianti – deposito della relazione sismica e relazione delle opere in c.a. e strutturali e di ogni altra certificazione è/o autorizzazione prevista dalle vigenti normative in materia anche se non espressamente richiamata negli atti del progetto definitivo e del presente capitolato.

Il progetto esecutivo dovrà essere prodotto corredato da tutti gli atti ed elaborati previsti per la validazione dello stesso ai sensi dell'art. 93 c. 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell' art. 45 del nuovo regolamento d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

Il progetto esecutivo è posto alla validazione ed approvato dalla stazione appaltante.

Se il progetto esecutivo non è ritenuto meritevole di approvazione, per vizi, difformità, mancanza di pareri, adeguamenti ecc. ai quali l'esecutore non pone rimedio, il contratto è risolto per inadempimento dell'esecutore.

In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause ricinducibili alla Stazione Appaltante toverà applicazione il disposto di cui all'art. 157 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 207/2010.

Per il ritardato adempimento degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, per la predisposizione del progetto esecutivo, la penale, ai sensi dell'art. 145 c. 3 del D.P.R. 207/2010 è stabilita nella misura dell' 1 per mille giornaliero dell'importo contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Aggiudicatario dovrà dare inizio ai lavori di edificazione non oltre 10 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della SA.

L'Aggiudicatario dovrà ottenere, e fornire al momento della consegna dell'Immobile, tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente al fine dell'ottenimento della certificazione di agibilità dell'Immobile quali, a titolo di esempio, collaudo statico, accatastamento immobile, autorizzazioni allo scarico, certificato prevenzione incendi, autorizzazioni per gli impianti, licenze per apparecchiature elettromeccaniche, dichiarazioni di legge e ogni altra documentazione necessaria.

A tal fine, la SA si impegna a sottoscrivere ogni documento nonché a prestare ogni collaborazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e della certificazione di agibilità/abitabilità dell'Immobile.

Art. 2.4

ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della SA:

- L'IVA, a termine di legge,
- ogni onere per dare disponibile l'area;
- Le eventuali varianti espressamente richieste in fase d'opera per le quali dovrà comunque essere redatto preventivo atto di accordo tecnico-economico;

Art. 2.5

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico del Soggetto Esecutore:

- Tutte le spese derivanti ai fini della presentazione dell'offerta;
- Spese derivanti dalla stipula del contratto dei lavori (marche da bollo, notarili o altre inerenti alla forma pubblica o privata a scelta della SA, registrazione);
- Garanzia definitiva, conformemente al disposto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- Ulteriori garanzie: il soggetto esecutore aggiudicatario dovrà sottoscrivere altresì le polizze assicurative di cui all'art. 129 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 a favore della SA, nella formula "Contractors all risk", secondo lo schema approvato con D.M. 123/04 che tenga indenne la stazione appaltante e il soggetto finanziatore da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa dovrà essere commisurata all'appalto e prevedere espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficienza della copertura assicurativa nei confronti della stazione appaltante (art. 23 del D.M. 123/2004);
- Polizza assicurativa: il soggetto esecutore aggiudicatario dovrà sottoscrivere altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza assicurativa dovrà essere commisurata all'appalto e prevedere espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficienza della copertura assicurativa nei confronti della stazione appaltante;
- Polizza di responsabilità civile professionale: relativamente ai progettisti incaricati della progettazione esecutiva gli stessi dovranno presentare la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/2006. Tali polizze saranno richieste solo in caso di aggiudicazione;
- I costi di realizzazione sulla base dei parametri di aggiudicazione;
- Le eventuali penali applicate dalla SA nella fase di realizzazione dell'opera;
- Tutti i costi per gli oneri della sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/1996 e L. 81/2008 e s.m.i.;
- Tutti i costi espressamente indicati a carico del soggetto Esecutore nei documenti di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente

- abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
 - La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
 - La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
 - L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
 - L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
 - La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
 - L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
 - La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
 - Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
 - La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
 - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
 - L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
 - La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
 - L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i..
 - Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
 - L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
 - Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
 - La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
 - Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante,



nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
- Oneri di allestimento e smontaggio cantiere, anche a fine 1° lotto ed inizio 2° lotto, compresa pulizia delle aree precedentemente occupate, lo sgombero dei materiali di risulta, anche se prodotti da altre ditte presenti a qualunque titolo in cantiere.

• Pagamento delle spese tecniche legate a compensi professionali per indagini geologiche, studi ambientali, calcoli strutturali, calcoli impiantistici, progettazione esecutiva conforme ai dettami del D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificazione energetica, certificazione acustica, accatastamento, pratica C.P.I. ed ogni altra prestazione professionale necessaria al compimento dell'opera. Di tutte le figure professionali incaricate a qualsiasi titolo, dovrà essere prodotta idonea documentazione atta ad accertare regolare iscrizione agli albi professionali e regolarità contributiva, nonché le necessarie abilitazioni in relazione agli incarichi conferiti.

- Si precisa che, se pur con onere posto a carico dell'appaltatore, alla nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione provvedrà direttamente la stazione appaltante, senza che l'appaltatore possa sindacare o porre veti in merito alla scelta. Ciò in considerazione della ineludibile necessità di rispettare il principio di indipendenza tra controllore e controllato.

• Tutte le spese derivanti ai fini della presentazione dell'offerta;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo dei lavori.

Il compenso a corpo è fisso ed invariabile e soggetto soltanto alla eventuale riduzione offerta, in sede di gara.

Art. 2.6 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, nei limiti degli importi indicati:

N.	D.P.R. 207/2010	Forma e Ammontare dell'Appalto Designazione delle categorie omogenee	in €	%
1	OG1	EDIFICI CIVILE ED INDUSTRIALI categoria prevalente	1.350.024,60	42,20
2	OG11	IMPINTI TECNOLOGICI	463.638,00	14,49
3	OS33	COPERTURE SPECIALI	386.781,00	12,09
4	OS6	FINITURE OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	549.056,40	17,16
Sommano			2.749.500,00	
5	OG3	SISTEMAZIONI ESTERNE	250.000,00	7,81
6	OS3	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI	200.000,00	6,25
Importo a base d'asta escluse opere per la sicurezza			3.199.500,00	100

Art. 2.7 CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; per gli altri concorrenti le cauzioni verranno svincolate nell'atto in cui sarà comunicata l'aggiudicazione definitiva efficace.

Art. 2.8 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI

La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria con apposito atto della SA in base alla graduatoria di valutazione.

Si procederà, alla verifica del possesso dei requisiti dell'offerente e al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con un ulteriore provvedimento della SA nei termini di legge.

La stipulazione del contratto avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La struttura contrattuale del presente appalto prevede che la Stazione Appaltante stipulerà con il Concorrente aggiudicatario della gara o, in caso di ATI, con i soggetti costituenti il Concorrente aggiudicatario della gara il contratto di esecuzione che disciplina la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.

Art. 2.9

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 2.10 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. , l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione **RCT** per il massimale di **€ 500.000,00** per danni a persone, a cose e animali; con un limite per ogni sinistro di **€ 500.000,00**.

Tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

La copertura assicurativa deve essere conforme al relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere (**CAR**).

Per cui le somme assicurate saranno pari a:

Partita 1 - Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema Tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004):

€ 3.500.000,00;

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:

a) denunciare all'Ente Appaltante, oltre che agli assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;

b) appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori, anche all'Ente Appaltante, rimettendo al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;

c) pagare il premio, le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;

d) tenere indenne l'Ente Appaltante dei maggiori danni eventualmente non coperti dal massimale assicurato dalla copertura assicurativa per i sinistri di cui alle condizioni di polizza;

e) dimostrare all'Ente Appaltante, in relazione alle condizioni generali di polizza, il rispetto di quanto previsto dall'art 1910 del Codice Civile dichiarando quali iniziative assume in merito.

L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative, così come l'aver consegnato all'Ente Appaltante copia della polizza, proroghe, rinnovi o altri documenti ad essi relativi, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incumbenti.

Art. 2.11 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE - PENALI



La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, dell'intervenuta validazione del progetto esecutivo, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dall'art. 153 del regolamento di esecuzione DPR.207/2010.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 5 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate **entro il termine dei giorni offerti da egli stesso in sede di gara**, che deve comunque essere minore o al più uguale a **trecentosessantacinque (365)** naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna. Fermo restando quanto ulteriormente disposto dal successivo articolo 2.18 in ordine all'applicazione di penali, in caso di ritardo nella conclusione dei lavori sarà applicata una **penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale** conformemente a quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010. Se il ritardo nell'adempimento dei lavori determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.



L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. all'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56, al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed al D.P.R. 222/2003 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la direzione dei Lavori e l'Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 91, comma 5, e dell'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.

Art. 2.12 **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), il cronoprogramma esecutivo, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, in armonia con il cronoprogramma presentato in sede di gara.

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti Gestori di sottoservizi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle accennate opere e qualora necessario, la presenza di un addetto che affianchi gli addetti dell'impresa esecutrice nelle fasi di maggior pericolo e delicatezza.

Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con il prezzo d'appalto.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 2.13 **ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO E** **DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI DA CEDERE COME CORRISPETTIVO**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge n. 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.

Il Direttore dei Lavori, emetterà stati d'avanzamento ogni qualvolta il credito dell'impresa raggiunga l'importo di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00). Lo stato d'avanzamento riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi utilizzando, per la contabilizzazione, il prezzo d'appalto parametrato all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Per poter esercitare il diritto al pagamento delle lavorazioni eseguite, l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000.



Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 163/06, il corrispettivo dell'appalto sarà costituito in parte dal trasferimento all'appaltatore della proprietà del bene immobile comunale descritto di seguito: ; Scuola Materna in via D. Alighieri 2, nello stato di fatto in cui si trova di consistenza catastale Fg. 19 mapp. 785 sub. 4 cat. A03 cl. 1 cons. 9,5 sup. cat. 252 rendita 377,79, mapp. 785 sub 5 cat. B05 cl.1 cons. 2132 sup.cat. 618 rebdita 1101,09; mapp. 785 sub 6 aree di pertinenza, (denuncia di variazione prot. FE0142265, tipo mappale 135890/2011, documentazione disponibile in atti) la valutazione sintetica dell'immobile da cedere è determinato in € 800.000,00 (ottocentomila/00.) L'immobile verrà ceduto in piena proprietà, contestualmente alla consegna del fabbricato oggetto d'appalto e comunque nei tempi necessari ad assicurare la continuità dell'attività didattica.

Ad avvenuta aggiudicazione l'Amministrazione Comunale avvierà il procedimento per la riclassificazione a livello urbanistico del fabbricato e relativa area di pertenza, dall'attuale Zona F in Zona B, procedimento da concludersi entro il termine di cessione dell'immobile.

Art. 2.14 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'intervento complessivo ammonta ad €. 3.900.000,00 come da quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO

		NIDO (35%)	MATERNA (65%)	TOTALE
LAVORI				
a.1)	Importo Lavori a misura e a corpo	€ 962.325,00	€ 1.787.175,00	€ 2.749.500,00
a.2)	Oneri per la sicurezza	€ 39.025,00	€ 72.475,00	€ 111.500,00
	Totale Importo Lavoro	€ 1.001.350,00	€ 1.859.650,00	€ 2.861.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1)	lavori imprevisi e rimborsi esclusi dall'appalto	€	€	€
b.2)	rilievi accertamenti ed indagini	€ 1.750,00	€ 3.250,00	€ 5.000,00 *
b.3)	allacciamenti pubblici servizi	€ 1.050,00	€ 1.950,00	€ 3.000,00 *
b.4)	imprevisi e sistemazioni esterne	€ 87.500,00	€ 162.500,00	€ 250.000,00 *
b.5)	acquisizione aree	€ 70.000,00	€ 130.000,00	€ 200.000,00
b.6)	accantonamento art. 133, commi 3 e 4 del codice	€ 3.500,00	€ 6.500,00	€ 10.000,00
b.7)	spese tecniche art. 90 e 92 del codice	€ 6.545,00	€ 12.155,00	€ 18.700,00
b.8)	spese per attività tecnico amministrative	€	€	€
b.9)	spese per commissione di gara	€ 2.100,00	€ 3.900,00	€ 6.000,00
b.10)	spese di pubblicità	€ 1.050,00	€ 1.950,00	€ 3.000,00
b.11)	spese per accertamenti e di collaudo	€ 2.800,00	€ 5.200,00	€ 8.000,00
b.12)	Arredi	€ 70.000,00	€ 130.000,00	€ 200.000,00 *
	Totale somme a disposizione	€ 246.295,00	€ 457.405,00	€ 703.700,00
i)	i.v.a. 10% su Totale Importo lavori	€ 100.135,00	€ 185.965,00	€ 286.100,00
l)	i.v.a. 10% su altre somme a base d'appalto *	€ 16.030,00	€ 29.770,00	€ 45.800,00
m)	i.v.a. 20% su b.9) b.10) b.11)	€ 1.190,00	€ 2.210,00	€ 3.400,00
	SOMMANO	€ 1.365.000,00	€ 2.535.000,00	€ 3.900.000,00

ed è finanziato :

- per € 800.000,00 con cessione in piena proprietà dell'immobile già Scuola Materna in via D. Alighieri 2, nello stato di fatto in cui si trova, di consistenza catastale Fg. 19 mapp. 785 sub. 4 cat. A03 cl. 1 cons. 9,5 sup. cat. 252 rendita 377,79, mapp. 785 sub 5 cat. B05 cl.1 cons. 2132 sup.cat. 618 rebdita 1101,09; mapp. 785 sub 6 aree di pertinenza, (denuncia di variazione prot. FE0142265, tipo mappale 135890/2011, documentazione disponibile in atti).

- per € 1.400.000,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti, già concesso Posiz. n. 4552293

- per € 955.500,00 con contributi provinciali di cui alla L.R. 1/2000 già concessi come da deliberazione della G.P. n. 181 del 21.06.2011 Prot.Gen. 49044

- per € 744.500,00 con fondi propri di bilancio in 5 annualità a partire dal bilancio 2013.

Gli stati di avanzamento verranno liquidati in relazione alla disponibilità finanziaria dell'ente, si procederà: all'erogazione tempestiva nei limiti delle somme;

- per € 1.400.000,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti, già concesso Posiz. n. 4552293

- per € 955.500,00 con contributi provinciali di cui alla L.R. 1/2000 già concessi come da deliberazione della G.P. n. 181 del 21.06.2011 Prot.Gen. 49044

La somma di € 744.500,00 con fondi di bilancio verrà corrisposta in 5 annualità di pari importo a partire dal bilancio 2013.

L'immobile in permuta del valore di € 800.000,00, verrà ceduto nella disponibilità, contestualmente alla consegna del nuovo edificio, fatti salvi i tempi per il trasferimento delle attività didattiche.

Art. 2.15

PROROGA DEI TERMINI DI DURATA DEI LAVORI

Qualora i lavori debbano essere sospesi per causa di forza maggiore o per avverse condizioni climatiche imprevedibili rispetto al dato statistico medio o per il verificarsi di situazioni, non prevedibili al momento della conclusione del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante al progetto, o di altre circostanze speciali non imputabili all'Aggiudicatario che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, il termine di consegna dell'immobile alla SA potrà essere prorogato per tanti giorni quanti saranno quelli di sospensione.

In tutte le ipotesi in cui si verificano situazioni che impediscano all'Aggiudicatario il rispetto del termine di conclusione dei lavori, l'Aggiudicatario deve darne comunicazione alla SA, indicando le cause di impedimento al rispetto del termine e il periodo presunto di prolungamento dei lavori.

Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione la SA deve comunicare all'Aggiudicatario la propria posizione in ordine alla richiesta di proroga.

La maggiore durata dei lavori non darà diritto all'Aggiudicatario di chiedere la risoluzione o la rescissione del contratto.

Art. 2.16

VARIAZIONI NECESSARIE DEI LAVORI

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire o a far eseguire tutte le variazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere a regola d'arte a sua cura e spese dovendo ritenere che in base all'esame preventivo del progetto definitivo ed alla redazione del progetto esecutivo, esso possa aver conosciuto ogni necessità di diverso intervento rispetto al progetto.


Qualora fosse la SA a riscontrare la necessità delle variazioni, questa le comunicherà per iscritto all'Aggiudicatario ed al Direttore dei Lavori che provvederanno a eseguirle o a farle eseguire in un termine congruo da determinarsi in contraddittorio.

Nell'ipotesi di variazioni richieste dalla SA che determinino un aggravio di costi nella esecuzione delle opere, l'Aggiudicatario e la SA concorderanno l'incremento del costo delle opere.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve



trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.



Art. 2.17

ACCERTAMENTO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

La SA effettuerà verifiche periodiche dei singoli stati di avanzamento dei lavori. I suddetti accertamenti verranno eseguiti dal Responsabile del Procedimento in accordo con il Direttore dei Lavori ed eventualmente in contraddittorio con il Direttore di Cantiere e altro delegato del soggetto esecutore.

Di tali accertamenti verranno redati appositi verbali, a cura del Direttore dei Lavori, in duplice copia, una per la SA e le altre per il soggetto esecutore.

In detti verbali analiticamente verranno indicate le opere eseguite e se le stesse sono state realizzate a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo.

Nel corso di tali accertamenti, il Direttore dei Lavori, inoltre, rileverà la sussistenza di eventuali vizi o difformità nelle opere realizzate, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili, trascrivendoli sul verbale. Degli eventuali vizi, difformità o ritardi verrà fatta analitica menzione nel suddetto verbale, che riporterà anche le osservazioni di tutti i soggetti partecipanti alla verifica.

Il predetto verbale ha solamente la funzione di certificare l'intervenuta esecuzione delle opere in esso descritte, la loro consistenza e di riportare le osservazioni delle Parti circa la sussistenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità apparenti e ritardi nell'esecuzione dell'opera rispetto ai tempi programmati.

Ferme restando le ipotesi di collaudo in corso d'opera obbligatorio, di cui all'art. 141 del D.Lgs n. 163/2006, la SA si riserva la facoltà di procedere comunque al collaudo in corso d'opera con spese a carico del soggetto esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, la SA procederà alla nomina dei collaudatori prima della data di consegna dei lavori.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che i collaudatori ritengono adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di Direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 2.18

VIZI DELLE OPERE

Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere, anche in sede degli accertamenti in corso d'opera, il Responsabile del Procedimento rilevasse vizi o difformità delle stesse egli inviterà per iscritto il soggetto aggiudicatario ad eliminare i rilevati vizi e difformità.

Se entro i tempi tecnici necessari alla loro eliminazione, i vizi e le difformità individuate non saranno sanate, esse costituiranno elementi di riduzione del prezzo complessivo da valutarsi da parte dell'autorità competente; qualora vizi e difformità rivestano caratteri tali da pregiudicare l'opera stessa, o una sua parte, o la sua funzionalità, la SA potrà risolvere il contratto dei lavori.

Qualora il soggetto aggiudicatario ritenesse infondati i rilievi mossi dal Responsabile del Procedimento, fermo restando il suo obbligo alla loro eliminazione, dovrà esplicitare la sua riserva contestualmente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo riportandola per iscritto, in modo da poterla fare valere al termine dei lavori davanti all'autorità competente per rivendicare i maggiori costi sopportati.

Art. 2.19

CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro **60 (sesanta)** giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 2.20

ACCERTAMENTO DEFINITIVO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE (COLLAUDO)

Il soggetto esecutore aggiudicatario comunicherà l'ultimazione dell'esecuzione delle opere alla SA, la quale dovrà provvedere entro 10 giorni consecutivi alla ricezione della predetta comunicazione, ad iniziare le operazioni di accertamento finale e di collaudo delle opere.

Il soggetto esecutore aggiudicatario, con oneri a proprio carico, al fine di procedere al collaudo dell'Immobile, dovrà:

- ✓ fornire assistenza per l'esecuzione delle prove di funzionamento, dei collaudi provvisori o finali e del collaudo tecnico-amministrativo.
- ✓ **Fornire Training:** impegnarsi a fare in modo che, completata l'installazione, la ditta fornitrice fornisca alla SA i manuali operativi in lingua italiana e provveda a mezzo di propri tecnici specializzati ad addestrare il personale della SA all'uso delle attrezzature fornite ed indispensabili alla gestione degli impianti;
- ✓ **Fornire le licenza d'uso dei software relativi agli impianti/sistemi compresi in appalto;**
- ✓ produrre il Certificato di rispondenza/collaudo alle norme CEI dell'impianto elettrico, ai sensi dell'art. 14 della Legge 46/90 e D. M. 22/01/08 n. 37, da parte di un professionista abilitato (che non siano D.LL., progettisti e collaudatori dell'opera), con prove dirette di intervento sulle apparecchiature elettriche tutte comprese;
- ✓ produrre Certificato di rispondenza/collaudo alle norme UNI/EN/ISPEL e tutte quelle prescritte, dell'impianto termotecnico, gas, ecc. ai sensi dell'art. 14 della Legge 46/90 e D. M. 22/01/08 n. 37, da parte di un professionista abilitato (che non siano D.LL., progettisti e collaudatori dell'opera), con prove dirette di verifica dei requisiti prestazionali previsti nel progetto;
- ✓ produrre i certificati di marcatura CE;
- ✓ tutti i certificati necessari prima della messa in funzione delle opere, degli impianti/sistemi e quanto altro previsto in appalto;
- ✓ **produrre** schemi funzionali, disegni e elaborati costruttivi -as built -mechanical-book,
- ✓ produrre i manuali con le norme d'uso e di manutenzione riguardanti i impianti/sistemi in appalto.

Il collaudo tecnico-amministrativo, con emissione del relativo certificato di collaudo, sarà rimesso a tecnici abilitati incaricati dalla SA, da nominarsi in corso d'opera, con oneri a carico dell'aggiudicatario, che dovranno pronunciarsi entro tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori.

La SA, a mezzo dei collaudatori, dovrà quindi procedere a verificare che tutte le opere siano state realizzate a regola d'arte e in conformità a quanto stabilito dal presente disciplinare, dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, dal capitolato tecnico-prestazionale, dalle eventuali varianti, ed, in ogni caso, dalle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, tenendo presenti le contestazioni sollevate in corso d'opera dal Responsabile del procedimento e delle ragioni, richieste e/o contestazioni esplicitate per iscritto dalla ditta aggiudicataria.

Qualora per la presenza di vizi o difetti esecutivi rilevanti l'opera non risultasse collaudabile, se non dopo l'esecuzione di interventi di riparazione e/o completamento, la SA inviterà il soggetto esecutore aggiudicatario alla loro eliminazione in un congruo lasso di tempo, trascorso inutilmente il quale, essa potrà intervenire direttamente o tramite altra ditta, addebitandone i costi alla ditta appaltatrice.


La definitiva accettazione dell'Immobile avverrà con la relativa emissione del Certificato di Collaudo, e previa produzione delle certificazioni/attestazioni previste dalla legge e quelle sopra richieste, dal presente capitolato speciale e quelle del capitolato tecnico/prestazionale.

Art. 2.21 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito ai sensi e nei limiti dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che il soggetto esecutore aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che il soggetto esecutore aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga



dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che il soggetto esecutore aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

In particolare il soggetto esecutore aggiudicatario, per suo tramite, le ditte subappaltatrici dovranno:

- trasmettere per tramite dell'appaltatore alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- presentare prima dell'inizio dei lavori in duplice copia, il piano operativo di sicurezza, coordinato con quelli redatti dalle ditte subappaltatrici;
- integrare il cartello con le indicazioni dei lavori, esposto all'esterno del cantiere, con un ulteriore cartello sul quale verranno indicate le ditte subappaltatrici: nominativo, importo lavori subappaltati;
- trasmettere alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori copia autentica del contratto di subappalto;
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di pagamento nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate dei pagamenti fatti dall'Appaltatore al subappaltatore con indicato le ritenute di garanzia effettuate.
- trasmettere alla Stazione Appaltante con cadenza quadrimestrale tutte le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La Direzione Lavori ha la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti, presso gli Enti preposti, in sede di emissione dei certificati di pagamento.


Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili. Per i lavori e le opere affidate in subappalto, l'affidatario deve applicare gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto sono regolati nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Responsabilità in materia di subappalto: Il soggetto esecutore aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da qualsiasi pretesa avanzata dai subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente



possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Pagamento dei subappaltatori: La ditta aggiudicataria effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed è obbligata a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora il soggetto esecutore aggiudicatario non provveda nei termini agli adempimenti, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che il soggetto esecutore aggiudicatario non provveda.

Art. 2.22 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.


In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consegnare alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 28 del predetto D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Lagosanto e per esso in forza delle competenze, attribuitegli con Decreto Sindacale n.1 del 03.01.2011 il Responsabile di Settore LL.PP. e patrimonio, Bertarelli Geom. Alberto domiciliata per la carica in Piazza l° Maggio, 1 a Lagosanto (FE);
- che il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 89 c. c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è il Responsabile Unico del Procedimento;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 c. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verranno successivamente nominati dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all'importo di **€ 111.500,00**.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;





- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
 - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione a e alle eventuali modifiche;
 - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione e il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
 - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
 - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
- Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:
- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
 - proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "Piano di Sicurezza Sostitutivo" e nel "Piano Operativo di Sicurezza", ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

1. i dati relativi all'impresa esecutrice:

- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

2. i dati relativi al singolo cantiere

- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere

- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 2.23 RISPETTO NORME SICUREZZA SUL LAVORO E NEI CANTIERI

Il soggetto esecutore aggiudicatario è obbligato a rispettare e far rispettare ai suoi subappaltatori quanto previsto in tema di sicurezza alle norme vigenti ed in particolare la L. 81/2008 in tema di sicurezza.

Il soggetto esecutore aggiudicatario, in particolare, dovrà provvedere:

- ✓ all'organizzazione del cantiere, all'impegno dei mezzi d'opera, all'attuazione delle opere provvisorie, nonché all'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere e a terzi;
- ✓ agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, provvedendo ad efficaci protezioni ed a quant'altro venisse particolarmente utile a scopo di sicurezza, nonché a fornire e mantenere cartelli di avviso;
- ✓ alla copertura assicurativa del cantiere, da responsabilità civile verso terzi, dipendenti e cose;
- ✓ al rilascio delle conformità riguardanti gli impianti elettrici, meccanici ed affini.

Art. 2.24 CONTENZIOSO

Le eventuali controversie, in relazione alla gara e al relativo contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, si fa riferimento al DLgs. 163/2006 e s.m.i., in particolare agli Art. 239. Transazione, Art. 240. Accordo bonario, Art. 240-bis. Definizione delle riserve, Art. 244. Giurisdizione, Art. 245. Strumenti di tutela, Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi. Resta espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro competente sarà quello di Ferrara.

Art. 2.25
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:

l'Appaltatore ha l'obbligo a sue cure e spese di provvedere al trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta, e per quanto riguarda il conferimento di materiale inquinante l'appaltatore dovrà presentare anche idonea ricevuta di avvenuto conferimento.

Nel caso in cui parte di detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli dove indicato dalla D.L. intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato generale.

Art. 2.26
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI
INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il compenso a corpo è fisso ed invariabile, è esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg., art. 133, D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Art. 2.27
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, **due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 3,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza)** in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

I dati da riportare sul cartello di cantiere dovranno essere concordati con il Responsabile del Procedimento.

Art. 2.28
PRIVACY

A seguito della presentazione dell'offerta, la SA è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dalla ditta concorrente nell'ambito delle attività istituzionali della SA stessa, come ad esempio: stipula dei contratti, rispetto obblighi di legge, pagamenti, esigenze di tipo gestionale ed operativo, Osservatorio prezzi e autorità preposte e direttamente o tramite società specifica per l'eventuale utilizzo di strumenti automatizzati.

Art. 2.29
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.30 ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere o lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei delle reti tecnologiche, quali:

- Linee telefoniche
- Reti di trasmissione dati
- Condotte idriche e fognature
- Rete distribuzione gas
- Reti distribuzione energia elettrica (ENEL alta e media tensione)
- Pubblica illuminazione

Pertanto, l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Nel caso in cui le reti presenti nell'ambito del cantiere debbano essere spostate o rimosse sarà cura dell'Impresa concordare le varie fasi di intervento con i tecnici preposti, rimanendo a carico dell'Ente Appaltante i soli oneri economici derivanti dai lavori stessi.


Non verranno concesse all'Impresa sospensioni o proroghe a causa degli eventuali lavori di spostamento delle reti, per i quali l'Impresa è tenuta al coordinamento con le maestranze esterne incaricate di tali lavori.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, l'Amministrazione appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 2.31 NORME GENERALI E DI RINVIO





L'Aggiudicatario dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro legge, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalla presente appalto, dalle competenti Autorità.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità dell'U.E. in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (appalti pubblici, sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

Per ogni ulteriore mancata previsione valgono le norme del Codice Civile.

L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intende soddisfatta mediante la sottoscrizione in calce al presente capitolato speciale.

Il responsabile del procedimento di gara, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 241/90, è

Il Responsabile di Settore LL.PP. e Patrimonio, Bertarelli Geom. Alberto, Tel. 0533/909521 - Fax 053e/909536 - e-mail: alberto.bertarelli@comune.lagosanto.fe.it

La sottoscrizione del presente documento, oppure anche la sola presentazione dell'offerta, comporta per i Concorrenti l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente documento e dagli atti di gara richiamati. Il Concorrente approva espressamente le clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

Il presente documento è composto da n° 23 facciate, dovrà essere firmato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima dall'offerente se impresa singola e da tutti i soggetti costituenti l'offerente, se ATI.

Luogo _____ Data _____

In fede.

posizione	ragione sociale	ruolo/titolo e firma leggibile

(il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri chiari o a mezzo timbro. Il documento dovrà essere firmato o siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima dai legali rappresentanti o procuratori aventi i poteri di impegnare l'offerente (in questo caso allegare copia procura speciale). Rif. DPR 445/2000. Unitamente viene presentata la fotocopia di documento d'identità dei sottoscrittori)

REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO
NIDO E MATERNA IN LAGOSANTO (FE)

Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

RIBASSO PERCENTUALE UNICO

Il sottoscritto BATTISTINI EMILIANO
Nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE
Della ditta AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.
VIA A. NEGRINI NR.1
48123 RAVENNA codice f. scale e P.IVA 01468160393
in ordine alla realizzazione di un polo scolastico _ nido e materna in Lagosanto (FE)

OFFRE

Un importo di € 3.165.905,25 (TRE MILIONI CENTO Sessantacinque MILA NOVECENTO CINQUE /25)
oltre agli oneri per la ricurezza, pari
ad un ribasso percentuale del 1,05 % sull'importo a base d'asta di 3.199.500,00
(UNO VIRGOLA ZERO CINQUE PERCENTO)

(max 2 decimali)

Li data

RAVENNA, 13/02/2012

AR.CO. LAVORI SOC
Procuratore Speciale
Emiliano Battistini
nato a Ravenna il 19/8/1974
C.F. BTI MLI 74M19 H199E

Timbro e firma

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità



[Firma]
[Firma]